

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1502

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERRENTINO, BATTISTUZZI, STERPA**

*Presentata il 17 settembre 1987*

Revisione delle aliquote ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed aumento della misura di talune detrazioni e deduzioni ai fini della predetta imposta e dell'imposta locale sui redditi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame recepisce alcuni contenuti del disegno di legge della precedente legislatura (Atto Senato n. 2188), d'iniziativa governativa presentato il 9 febbraio 1987, per la revisione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF, nonché delle detrazioni e deduzioni IRPEF ed ILOR. Disegno di legge che i liberali avevano valutato positivamente in quanto, a differenza di molti provvedimenti precedenti, affrontava il problema dell'adeguamento delle aliquote IRPEF al mutato potere d'acquisto della lira in maniera più equilibrata e rispettosa dell'esigenza di rendere maggiormente sopportabile la progressività dell'imposta.

Per quanto riguarda la rivalutazione delle deduzioni ILOR la presente proposta si discosta marginalmente dal citato disegno di legge governativo in quanto prevede aumenti lievemente maggiori delle deduzioni, in linea con una proposta di legge presentata alla Camera dai deputati liberali all'inizio di questa legislatura, per fissare parametri più aderenti alla realtà.

Per la copertura dell'onere valutato in circa 5.000 miliardi nel 1988 ed in lire 6.750 miliardi nel 1989 e seguenti, è necessario osservare che a fronte di una previsione iniziale di entrate fiscali per il 1987 di 203.700 miliardi e successivamente assestate dal Governo a 208.900 miliardi, le fonti più autorevoli

prevedono si raggiungerà a fine anno un ammontare di entrate fiscali di 220.000 miliardi, quindi largamente eccedenti le previsioni.

Si ritiene pertanto che questo maggiore sacrificio aggiuntivo richiesto ai contribuenti già nel 1987, dovrà essere

compensato attraverso l'utilizzazione parziale di esso per la copertura della revisione IRPEF ed ILOR di cui alla presente proposta. Tutto ciò è possibile soprattutto se si tiene conto che il maggior gettito 1987 avrà necessariamente delle proiezioni negli anni successivi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito con l'articolo 1 della legge 18 aprile 1986, n. 121, sono sostituite dalle seguenti:

a) fino a 6 milioni di lire: 11 per cento;

b) oltre 6 fino a 11 milioni di lire: 22 per cento;

c) oltre 11 fino a 30 milioni di lire: 26 per cento;

d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire: 33 per cento;

e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire: 40 per cento;

f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire: 45 per cento;

g) oltre 300 fino a 600 milioni di lire: 50 per cento;

h) oltre 600 milioni di lire: 56 per cento.

## ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'arti-

colo 2 del citato decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, è elevata da lire 360.000 a lire 420.000.

2. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente articolo in sede di conguaglio di fine anno 1987 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

#### ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nei commi 1 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, come modificato dall'articolo 11 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono elevati rispettivamente da 6 a 12 milioni e 500 mila lire e da 12 a 25 milioni di lire.

#### ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1988 in 5.000 miliardi di lire e per il 1989 in 6.750 miliardi di lire, si provvede mediante la parziale utilizzazione del maggior gettito fiscale rispetto alle previsioni di bilancio assestate per il 1987 e della sua proiezione negli anni successivi.